



**DETERMINAZIONE N. 128 DEL 7 OTTOBRE 2020.-**

**Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale.-**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Vista la vigente legislazione in materia pensionistica;

Vista la l.r. n. 2/1962 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. 4.4.1995, n. 29, l'art. 19;

Vista la l.r. n. 10/2000;

Vista la legge 335/1995;

Vista la l.r. n. 21/2003 art. 20;

Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 8/2016;

Visto l'art. 27 della l.r. n. 1/2019 (legge di stabilità) di integrazione dell'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 che testualmente recita: "al comma 7 dell'art. 52 della l.r. 9/2015 dopo le parole entro un anno sono aggiunte le parole ovvero, previo consenso dell'interessato, entro 2 anni";

Vista la legge regionale n. 14 del 6/8/2019 in particolare l'art. 7 comma 2 che testualmente recita:

" I dipendenti di cui all'art. 52 comma 5 della l.r. n. 9/2015 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e conseguono il diritto alla decorrenza pensionistica trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti";

Vista l'istanza del dipendente camerale dott. Licciardello Roberto, istruttore Direttivo - Categoria C6, in servizio presso l' Area Supporto Interno della sede di Catania, registrata con protocollo camerale n. 19815 del 2/11/2016 indirizzata al Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania e al Dirigente dell'Ufficio Personale;

Considerato che nella superiore istanza il dipendente fa richiesta di essere collocato anticipatamente in quiescenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 della l.r. n. 8/2016;

Vista la successiva nota del dipendente, prot. 7660/E del 22/4/2020, con oggetto: "Dichiarazione di consenso al collocamento in quiescenza dopo la maturazione dei requisiti ai sensi dell'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 come modificato dall'art. 27 della l.r. n. 1/2019" con cui il dipendente dichiara di acconsentire, come concordato con l'Amministrazione, il collocamento in quiescenza a far data da giorno 1/dicembre/2020;

Visto il foglio matricolare del dipendente nonché gli atti contenuti nel fascicolo personale dai quali si evince che il dipendente è stato assunto nei ruoli camerale a far data dall'1/12/1985 con delibera di G.C. n. 159/85;

Viste le delibere di ricongiunzione: delibera G.C. n. 1099/1989 ricongiunzione ai fini della

quiescenza di un periodo di mesi 3 e gg. 21, delibera G.C. n. 45 del 26/2/1991 di ricongiunzione, ai fini di quiescenza e previdenza, del servizio militare per un periodo di 15 mesi;

Visti i provvedimenti dirigenziali di applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

Considerato che alla data del 30/11/2020 il dipendente vanta un anzianità contributiva, comprensiva dei periodi ricongiunti, utile per il diritto a pensione, ai sensi della normativa regionale sopra citata, di anni **36, mesi 6 e gg. 21** con un età anagrafica di anni 65, mesi 1 e gg. 28;

Preso atto che:

il servizio utile a pensione fino al 31/12/2003, secondo il calcolo del sistema retributivo, è di anni 19, mesi 7 e gg. 21,

il servizio utile a pensione dall'1/1/2004 al 30/11/2020, secondo il sistema contributivo della disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995, è di anni 16 e mesi 11;

Visto quanto disposto dall'art. 51 comma 3 della l.r. 9/2015 secondo cui "In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi 5 anni";

Visto il disposto dell'art. 52 commi 1 e 6 della l.r. n. 9/2015 secondo cui ".....Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 l.r. 21/86.....sono riconosciuti i trattamenti di pensione.....con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale; in ogni caso il trattamento pensionistico annuo non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni (art. 52 comma 6)";

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata dal dipendente risulta essere dello **0,73850** e, considerato altresì che il trattamento di quiescenza non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato, nella fattispecie non occorre procedere al calcolo statale per il raffronto di cui all'art. 52 comma 9 della l.r. n. 9/2015;

Considerato che dal prospetto di calcolo la somma delle 2 quote di pensione risulta superiore all'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi 5 anni, al dipendente verrà corrisposto il trattamento pensionistico pari all'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n. 10/2000 per il triennio normativo ed economico 2016/2018;

Visto l'art. 37 "ferie e recupero festività sopprese" del vigente contratto di lavoro e il comma 9 in particolare secondo cui "le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. ....";

Visto, sul trattamento di fine servizio, il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016 n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 dell'art.52 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr;

Considerato, nella fattispecie, che, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, l'anzianità utile del dipendente Licciardello Roberto, assunto a far data dall'1/12/1985 e collocato in quiescenza dall'1/12/2020, è pari ad anni 36 e mesi 3: anni 19 e mesi 4 (con arrotondamento ad anni 19) sino al 31/12/2003 ed anni 16 e mesi 11 (arrotondati ad anni 17) dall'1/1/2004 al 30/11/2020;

Richiamate la delibere di Giunta camerale n. 90/2014 e n. 130/2014 di anticipazione indennità di buonuscita a favore del dipendente;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse nelle premesse di collocare in quiescenza a decorrere dall'1/12/2020 il dipendente camerale, istruttore direttivo Categoria C6, dott. Licciardello Roberto con riconoscimento alla pensione di anzianità, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. R. 17.5.2016 n.8, secondo i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 d.l. 201/2011 convertito con modificazioni in legge 214/2011;

il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita sono quelli elaborati secondo i calcoli dell'Ufficio, salvo conguagli positivi e/o negativi;

la liquidazione del trattamento di fine servizio avverrà secondo le disposizioni normative vigenti, secondo la circolare Inps citata, in parte motiva, ossia decorsi 24 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici secondo le leggi statali, a far data dal 2/10/2024;

gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli